



VERBALE N 2/2022 ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

28 GIUGNO 2022

Il giorno 28 giugno 2022 alle ore 2100 si riunisce in riunione online e (come previsto dal vigente statuto) l'assemblea di tutti i soci

Si è dato seguito alla convocazione con il seguente ODG:

Richiesta di integrazione/modifica dello statuto dell'Associazione di promozione sociale ai fini dell'adeguamento richiesto da ATS città Metropolitana per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Presenti: Francesca Bortot, Paolo Doniselli, Claudio Serafini, Chiara Taverna, Viviana Lonardi, Stefania Vianello, Mauro de Paoli, Stefano Nibrant, Marco Agazzi, Scellina Centenaro, Fabio Marannino, Daniela Maruti. Nessuna delega.

Presiede il Presidente Paolo Doniselli e verbalizza Chiara Taverna, nella funzione di segretaria.

Di seguito si riporta la lettera integrale di ATS:

oggetto: richiesta di integrazione/modifica dello statuto dell'Associazione di promozione sociale ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

così come previsto dal Decreto n. 561/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a decorrere dal 23 novembre 2021 ha avuto inizio il processo di trasferimento al Registro unico nazionale del Terzo settore dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali delle Associazioni di promozione sociale, procedimento che ha coinvolto anche la Vostra Associazione.

In ordine a quanto stabilito dall'art. 31, comma 4, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle

Politiche Sociali n. 106/2020, a cura dello scrivente ufficio compete la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS degli enti in trasmigrazione ascritti al proprio ambito territoriale.

In sede di verifica della documentazione di cui in oggetto, è emerso come lo statuto della Vostra Associazione non sia conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

In particolare, l'attuale testo statutario risulta in contrasto con la legislazione vigente nelle parti in cui:

- Esclude dall'esercizio del diritto di elettorato attivo gli associati minori di età.

In primo luogo, tale previsione contrasta con l'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il quale prevede espressamente che, in sede di assemblea, "ciascun associato ha un voto".

L'articolo sopra richiamato è infatti espressione del cd. "principio di democraticità", volto a garantire l'esistenza di una struttura democratica che consenta una partecipazione attiva ed effettiva degli associati alla vita dell'ente. In virtù di tale



principio, tutti gli associati hanno eguali diritti, in particolar modo il diritto di elettorato attivo in assemblea.

Inoltre, secondo quanto chiarito dalle note del Ministero del Lavoro (n. 1309/19 e n. 18244/21), l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni comporta per gli stessi una lesione del loro status di socio.

Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. VI 04.10.2017 n. 23228), la quale ha dichiarato illegittima l'esclusione dal diritto di voto

degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, deve ritenersi attribuito ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Pertanto, la nota ministeriale n. 1309/19, conformandosi alla sentenza della Cassazione sopra richiamata, ha asserito che: "sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra gli associati escludere i minorenni dal diritto di voto in quanto: il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi".

Alla luce di ciò che precede, si chiede di modificare lo statuto, prevedendo la facoltà per gli associati minorenni di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.

- Prevede la possibilità di ricorso all'istituto della cooptazione per la sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione:

Tale disposizione risulta in contrasto con il D.Lgs. 117/2017, in particolare con l'articolo 26, comma 1, il quale prevede che nelle associazioni del Terzo settore la nomina degli amministratori spetti all'assemblea (con esclusione dei casi previsti agli artt. 25, comma 2, e 26, comma 5, del D.Lgs. 117/2017), fermi restando i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali.

Sul punto è intervenuta anche la Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale ha affermato che "Per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti.

Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso."

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di modificare lo statuto prevedendo una disposizione in grado di garantire il rispetto del principio di elettività assembleare dei membri del Consiglio direttivo.

Da ultimo, si prega di confermare allo scrivente ufficio l'indicazione dell'attuale nominativo e del codice fiscale del Rappresentante Legale.

Alla luce di quanto evidenziato, si resta in attesa di ricevere lo statuto revisionato e registrato

presso Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo Pec

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. Si ricorda che il mancato riscontro dei requisiti di legge non



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEA SOCI 2021-2023

*consente di consolidare l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore.
Nel caso in cui l'associazione fosse dotata di personalità giuridica acquisita
precedentemente presso uno dei competenti organi territoriali, in virtù di quanto disposto*

Mail: terzosettore@cittametropolitana.milano.it

Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

*dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 è necessario allegare, unitamente a tutta la
documentazione*

*precedentemente elencata, recepita e verificata dal notaio, anche l'attestazione notarile
sulla conformità dello statuto al D.Lgs. 117/2017 e sulla sussistenza del patrimonio minimo
di cui all'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, indicante l'ammontare del patrimonio
netto.*

*Qualora invece, la volontà dell'associazione sia quella di non essere iscritta al Registro
unico*

*nazionale del Terzo settore, si prega di darne comunicazione al medesimo indirizzo Pec
entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente.*

*Si interrompono i termini di decorrenza per l'istruttoria di verifica della sussistenza dei
requisiti per l'iscrizione al RUNTS.*

Date le premesse si richiede all'assemblea di esprimersi sulle due modifiche richieste:

art 6 comma 7: Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per
categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

DIVENTA

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

art 17 comma 1: Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso
cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima
Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

DIVENTA

Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del
primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è
possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati
scadono con gli altri componenti.

I presenti, chiamati a votare per alzata di mano, approvano all'unanimità le variazioni, dando mandato al
tesoriere Claudio Serafini di espletare tutte le procedure.

La seduta è sciolta alle ore 22.00 esauriti tutti i punti all'ODG.

Il Presidente

Paolo Doniselli

PD

La segretaria

Chiara Taverna

CTaverna

Atto registrato a RHO il 20 LUG 2022

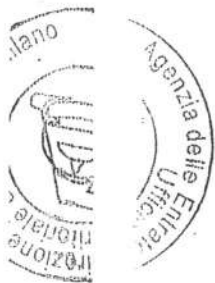
Al N. 1130 Bole 3

VERBALE N 2/2022 ASSEMBLEA SOCI 28 GIUGNO 2022

Azienda /

Azienda /

Il Funzionario delegato
ROMEO Giuseppe
Firma del Delegato del Direttore provinciale
Vincenzo Gennaro



STATUTO "PREDIAMOCICURA APS"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata "PrendiamociCura APS" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. L'acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Rho(MI) Via Aldo Moro, 28 e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione fa propri i principi adottati dalla rete nazionale dei Gruppi di Acquisto solidali (GAS) pubblicati del "Documento base" e si prefigge di promuovere e sviluppare l'economia solidale e il consumo consapevole attraverso lo stretto rapporto con i GAS cittadini del territorio nord-ovest Milano come modalità pratica per:
 - operare per ricercare e sperimentare un riequilibrio dei rapporti tra il nord e il sud del mondo basato sullo scambio equo e sulla solidarietà attiva per sconfiggere ogni tipo di sfruttamento.
 - difendere il territorio e promuovere la conservazione e difesa della biosfera e l'utilizzo di fonti di energia pulita e rinnovabile;
 - valorizzare le aree verdi e le aree incolte a difesa del territorio dalla cementificazione e dal consumo di suolo;
 - agevolare la possibilità di relazione e promuovere una cultura della convivialità.
 - stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i cittadini;
 - stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività d'interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In particolare l'associazione si propone di:

- svolgere attività di acquisto collettivo di beni scelti in base a criteri di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale da distribuire tra gli aderenti senza l'applicazione di alcun ricarico, con riferimento alla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ai commi 266 e 267 dell'articolo 1 nel rispetto dei seguenti principi: sostenere i piccoli produttori, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione e che rispettino le leggi in materia fiscale, acquistando beni da produttori che rispettino le leggi in materia di lavoro vigenti nel paese di appartenenza; favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale, prediligendo aziende presenti sul territorio che utilizzino tecniche di coltivazione e produzione eco-compatibili e che per svolgere le proprie attività non violino i diritti umani;
- promuovere il consumo critico, attraverso acquisti collettivi, di prodotti eco-compatibili, biologici;
- promuovere l'orticoltura e una sana alimentazione rispetto a: orto e alimentazione di qualità a km0; sicurezza e sovranità alimentare; orto e autoproduzione; consapevolezza e sobrietà contro consumismo e spreco; stagionalità della natura, dei frutti dell'orto e dell'alimentazione;
- promuovere la cultura e l'esperienza di realizzazione e coltivazione degli orti quale opportunità di esercizio fisico e vita attiva, di salute e benessere fisico e psicologico, di sviluppo ed espressione di capacità personali, di aumento dell'autostima attraverso la realizzazione di un buon raccolto e il superamento delle criticità, di un habitat per coltivare amicizie e socialità attraverso la condivisione di pratiche saperi e valori, di racconto di chi siamo e da dove veniamo, radici, saperi e tradizioni;
- promuovere l'adozione di metodi di orticoltura eco-compatibili responsabili verso la salute delle persone e verso l'ambiente, che hanno a che fare con: il lavoro nell'orto per la produzione di ortaggi e frutti per il consumo familiare; i vecchi e i nuovi saperi per un'orticoltura di qualità; i metodi e le strategie per un'orticoltura eco-compatibile; i metodi pacifici per combattere le malattie e i parassiti delle piante; risorse condivise per gli orti e iniziative comuni tra gli ortisti (es. creazione di compost, banca dei semi, vivaio, piante madri da frutto, uso del surplus produttivo, collaborazione con le scuole per orti didattici, progetti speciali, iniziative culturali, di socialità, di solidarietà);
- collaborare e supportare lo sviluppo di reti di economia locale con l'obiettivo di realizzare un distretto di economia solidale;
- promuovere e utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla finanza etica e dalle organizzazioni mutualistiche autogestite;
- partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale;
- promuovere attività di ricerca, comunicazione e sensibilizzazione su temi ambientali;
- organizzare attività di sensibilizzazione e divulgazione sui temi dell'economia solidale e della sobrietà, del baratto e dell'autoproduzione nei confronti della cittadinanza e delle istituzioni attraverso l'organizzazione di seminari, mostre, convegni, tavole rotonde, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi;
- elaborare, proporre, gestire progetti di economia sociale;
- avviare, gestire e/o partecipare a progetti di promozione di un'economia sostenibile nell'ambito dell'agricoltura, della cura della persona, del cibo biologico, degli stili di vita sostenibili;
- promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività rivolte alle giovani generazioni (infanzia, adolescenza, gioventù), per il coinvolgimento responsabile nella costruzione di un futuro migliore e nel perseguimento del bene comune, nel rispetto delle vigenti normative di settore.

3. Per il perseguimento dei propri scopi e delle suddette attività l'associazione potrà inoltre:

- costituire appositi gruppi di lavoro in grado di approfondire le tematiche proprie dell'Associazione;
- collaborare con enti pubblici e privati e con Associazioni di promozione sociale e di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto;

DTM

- aderire, promuovere e contribuire all'attività di altre Associazioni, Enti e Organizzazioni, nazionali, estere o internazionali, aventi scopi e finalità analoghi, compatibili o complementari ai propri;
- compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
- partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa.

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o degli aderenti agli enti associati.

5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle d'interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
 - i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
 - i soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni deve comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

[Handwritten signature]

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento;
 - f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, esclusione o per mancato versamento della quota associativa annuale.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. Il mancato versamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
4. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
5. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
6. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

APM

7. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di 2 (due) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per lo svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico, che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli enti associati, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

RM

- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13- Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- 5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.
- 7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente

DM

8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 2 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività entro il mese di dicembre;
 - f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sull'attività svolta;
 - g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - i) deliberare in merito all'esclusione di soci proponendo all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

Bu

- j) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- k) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- n) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- o) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scendono con gli altri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto, previa autorizzazione tramite delibera del Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 2 esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:

DP4

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

Dfr

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e/o contributi privati
 - c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2D.Lgs. 117/2017;
 - h) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, dove si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno,

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

DM

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

DM